

(N. 543)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 20 LUGLIO 1949

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

ONOREVOLI SENATORI. — La Pontificia Commissione di Assistenza ha chiesto che la gratuità dei trasporti ferroviari, già disposta con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 423, fino a tutto il 31 dicembre 1948, venga concessa anche ai trasporti che, in dipendenza dell'attività benefica da essa svolta, vengono effettuati nell'anno 1949.

In relazione all'opportunità di agevolare, anche per l'anno in corso, il vasto programma assistenziale predisposto dalla Commissione anzidetta, l'unito disegno di legge, analogamente a quanto stabilito dal succitato decreto

legislativo n. 423, dispone che le tasse dovute all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'effettuazione dei trasporti in parola, saranno rimborsate a detta Amministrazione dal Ministero del tesoro.

All'onere derivante dal provvedimento che, secondo i calcoli effettuati, non supera i 35 milioni, si farà fronte con le entrate dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, iscritto al Capitolo 308-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Pontificia Commissione di Assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:

a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;

b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;

c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;

d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.

Art. 2.

Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle Ferrovie dello Stato -

per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'onere derivante dal presente provvedimento, in importo non superiore a lire 35 milioni, farà carico alle entrate dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, iscritte con decreto ministeriale 28 febbraio 1949, n. 106851 al capitolo 308-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.